



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28

OGGETTO: SERVIZIO "BONUS TARIFFA SOCIALE"- RICHIESTA TARIFFA SOCIALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON C.A.F. FENAPI.

L'anno *duemilanove*, addì *undici* del mese di *Febbraio* alle ore *17.00* nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- MATTIOLI Carla	SI
Assessore	- REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore	- ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore	- BRACCO Angela	SI
Assessore	- BRUNATTI Luca	SI
Assessore	- MARCECA Baldassare	SI
Assessore	- TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente Dott. **ROCCA Giuseppe**.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Servizio "bonus tariffa sociale"- richiesta tariffa sociale per fornitura energia elettrica. Approvazione schema di convenzione con C.A.F. FENAPI.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali Sig. Enrico Tavan;

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/01/2009, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2009 e pluriennale 2009/2011;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n° 207 del 08/10/2008, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati individuati i Responsabili delle Aree ed attribuiti i budget di spesa e le relative risorse per l'esecuzione dei programmi e dei progetti per l'anno 2008;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che il sopracitato decreto interministeriale ha previsto che il cittadino possa presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza stabilendo, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che è stato predisposto, in base ad un protocollo d'intesa ANCI - Consulta nazionale dei C.A.F., un modello di bozza di convenzione finalizzata a semplificare la gestione delle richieste della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica, sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del d.m. 28/12/2007;
- che il C.A.F. F.E.N.A.P.I., che da anni si occupa dell'assistenza nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per il rilascio dell'attestazione I.S.E.E. e altre prestazioni sociali agevolate per i cittadini avigliesi, si è dichiarate disponibile a sottoscrivere la convenzione di cui sopra;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.08.2000 – n° 267 “ Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente rilasciati dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) Di stipulare con il C.A.F. FE.NA.P.I., con sede legale a Fiumedinisi (ME) in via Umberto I n. 37 (cap 98022), p.i. 02614190839, costituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni, la convenzione di cui in premessa;
- 2) Di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio in oggetto, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che la suddetta convenzione avrà scadenza il 31/12/2009 e sarà rinnovabile alla scadenza;
- 4) Di dare atto altresì che il Comune di Avigliana corrisponderà al C.A.F. FE.N.A.P.I. € 2,50 + IVA 20% per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE, così come previsto dall'art. 8 della convenzione in oggetto;
- 5) Di stabilire sin d'ora che la suddetta somma sarà liquidata previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE;
- 6) Di dare atto che con successiva determinazione del Responsabile Area Amministrativa si provvederà ad impegnare la somma presunta di € 300,00 all'int. 1.10.04.03 - Peg 8740 "Incarichi diversi per servizi sociali", Codice Siope 1307, del bilancio 2009;
- 7) Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI AVIGLIANA E IL C.A.F. FE.N.A.P.I.

per il servizio "bonus tariffa sociale"

richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28/12/2007

L'anno 2009 il giorno..... del mese di in
..... ,

tra

Il Dr. Giovanni TROMBADORE, nato a Corleone (PA) il 26/01/1957, il quale agisce in questo atto in nome, conto ed interesse del Comune di Avigliana, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa

e

il CAF FENAPI p. IVA 02614190839 iscrizione all'albo n° 52 con sede in Fiumedinisi (ME) – CAP 98022 – Via Umberto I° n. 37 in seguito denominato semplicemente CAF, nella persona del legale rappresentante Sig. Carmelo SATTA

PREMESSO

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica

dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;

- Che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(servizio ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;

- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

Art. 2

(servizio bonus tariffa sociale)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda (allegato A);

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati, secondo le modalità definite.

Art. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati a cura del Comune, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati a cura del Comune, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Il CAF, pertanto, consegnerà al Comune di Avigliana tutta la documentazione cartacea, entro 60 giorni dalla scadenza della convenzione.

Art. 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Avigliana rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere euro 2,50 + IVA 20% per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE o consegnata in formato cartaceo al Comune.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

Art. 9

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione decorre dal al 31 dicembre 2009.

Letto, approvato e sottoscritto

Data,

per il Comune

per il CAF

COPIA ALBO:

☒ ATTI

☐ _____

☐ SEGRETERIA

☒ CULTURA

☐ LL.PP.

☐ U.T.C.

☐ VIGILI

☒ RAGIONERIA

☐ TRIBUTI

☒ COPIA CAF. FENA.Pi consegnata ufficio cultura

☐ _____

☐ _____

☐ _____

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
F.to Dott. ROCCA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 17 FEB. 2009 al n. 243 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, li 17 FEB 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, li 17 FEB. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- ☒ viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 17 FEB. 2009 come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- ☒ è stata comunicata in elenco in data 17 FEB. 2009 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- ☒ è divenuta definitivamente esecutiva il giorno 11/02/2009 in quanto:
 - ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
 - ☐ decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

Avigliana, li

17 FEB. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele